



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Vittoria Cyber Risk Protection

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Gentile Cliente,

grazie di aver scelto **Vittoria Assicurazioni** per assicurare la sua azienda contro i danni provocati da attacchi informatici.

Con le nostre condizioni di assicurazione, abbiamo il piacere di illustrarle tutte le garanzie e i servizi, personalizzabili in base alle sue esigenze, che il nostro prodotto **Vittoria Cyber Risk Protection** è in grado di offrirle.

Chi entra nel mondo Vittoria Assicurazioni attraverso la sottoscrizione di una delle nostre soluzioni assicurative, come il prodotto **Vittoria Cyber Risk Protection**, non soltanto acquisisce un'assicurazione per tutelare la propria azienda contro i danni provocati da attacchi informatici, ma il supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore in grado di assistere al meglio i propri Clienti per ogni esigenza di carattere assicurativo.

Per tutte le risposte e gli approfondimenti sul prodotto **Vittoria Cyber Risk Protection** i nostri consulenti assicurativi presenti su tutto il territorio nazionale sono a sua disposizione.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

È bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene porre sempre la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

Area Riservata	pag. 5
Glossario	pag. 6
1. Cosa è assicurato?	pag. 11
1.1 Oggetto delle Assicurazione	
1.1 Cyber SMART	
1.2 Cyber TOP	
2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 15
2.1 Danni da interruzione dell'attività	
2.2 Responsabilità Civile derivante da attività multimediale	
2.3 Danno reputazionale	
2.4 Cyber-Crime	
2.5 PCI-DSS	
3. Cosa non è assicurato	pag. 17
4. Quali sono i limiti di copertura?	pag. 19
4.1 Franchigie	
4.2 Limiti di indennizzo	
5. Quando comincia la copertura e quando finisce?	pag. 20
5.1 Decorrenza della garanzia	
5.2 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	
5.3 Diritto di recesso in caso di vendita a distanza	
5.4 Recesso in caso di sinistro	
6. Come mi assicuro?	pag. 21
6.1 Condizioni operative	
6.1.1 Requisiti minimi di sicurezza informatica	
6.1.2 inizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza	
6.1.3 Parti del contratto	
6.1.4 Variazione della persona del contraente	
6.1.5 Modifiche dell'assicurazione	

6.1.6 Foro competente e mediazione obbligatoria

6.1.7 Rinvio alle norme di legge

6.2 Che obblighi ho?

6.2.1 Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

6.2.2 Aggravamento del rischio

6.2.3 Diminuzione del rischio

6.2.4 Comunicazione del fatturato

6.2.5 Ispezione alle cose assicurate

6.3 Quando e come devo pagare?

6.3.1 Calcolo del premio

6.3.2 Facoltà della società di modificare il premio in corso di polizza e conseguente diritto di recesso del contraente

6.3.3 Oneri fiscali

7. Cosa fare in caso di sinistro?

pag. 27

7.1 Obblighi dell'assicurato e gestione delle richieste di risarcimento

7.2 Serie di eventi assicurati

7.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

7.4 Esagerazione dolosa del danno

7.5 Gestione delle richieste di risarcimento

7.6 Assicurazione presso diversi assicuratori

7.7 Onere della prova

7.8 Pagamento dell'indennizzo/risarcimento

Tabella di sintesi scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

pag. 31

Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle condizioni di assicurazione

pag. 32

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Glossario: guida alla comprensione del testo

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

Contraente/Assicurato

Il soggetto che stipula l'Assicurazione ed il cui interesse è protetto da assicurazione.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Attacco informatico

Un atto doloso, **MALWARE**, **ERRORE UMANO**, attacco **D.o.S.**, **FURTO**, contro il **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Attività multimediale

Qualsiasi testo, immagine, video o suono divulgato tramite una pagina web del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, l'utilizzo di social media o via e-mail.

Atto doloso

Qualsiasi atto illecito effettuato con l'intenzione di causare un **DANNO** o di ottenere l'accesso illegittimo ai **DATI**, al **SISTEMA INFORMATICO** o alle Reti del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Circostanza:

- Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto al **CONTRAENTE/ASSICURATO**, riguardante la condotta del **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso, da cui possa trarre origine una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** in relazione ad un **EVENTO ASSICURATO** non noto al **CONTRAENTE/ASSICURATO** alla data di stipulazione della **POLIZZA**;
- Qualsiasi atto o fatto di cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o ad un **EVENTO ASSICURATO**.

Consumatore

È inteso come la "persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

D.o.S. (Denial of Service)

Qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione **DATI** che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del **SISTEMA INFORMATICO** stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i **D.D.o.S.** (Distributed Denial of Service).

Danno

Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di **DATI** quali, ad esempio, **INFORMAZIONI SENSIBILI** o **DATI PERSONALI**, presenti nel **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata

o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale (RAM).

Dati personali

Si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito definito in **POLIZZA** che rimane a carico del **CONTRAENTE/ASSICURATO** per ogni **SINISTRO** o per ogni danneggiato.

Diaria

L'importo che viene corrisposto interamente al **CONTRAENTE/ASSICURATO** per ogni giorno di interruzione totale della propria attività caratteristica.

Dipendente

Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per il **CONTRAENTE/ASSICURATO**, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** al fine di fornire **SERVIZI** al **CONTRAENTE/ASSICURATO** e che operi nell'ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità del **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso. Sono esclusi **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI**.

Dirigenti e amministratori

Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Errore di programmazione

Un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** e/o un'elaborazione errata dei **DATI**.

Errore umano

Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un **DIPENDENTE**, che comporta un **DANNO**; non è considerato **ERRORE UMANO** la cancellazione di **DATI** o archivi.

Esperto

Qualsiasi persona fisica o giuridica nominata direttamente dalla **SOCIETÀ** e/o dal **SERVICE PROVIDER**.

Estorsione Cyber

Qualsiasi minaccia credibile da parte di un **TERZO** con l'intento di causare un **EVENTO ASSICURATO**, al fine di richiedere denaro al **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Evento assicurato

Qualsiasi **ATTACCO INFORMATICO**, **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, **ESTORSIONE CYBER**, Cyber crime come specificato nella garanzia Cyber Crime.

Fatturato

Volume di affari dichiarati per l'attività ai fini dell'IVA, al netto dell'IVA.

Franchigia temporale

La parte di **DANNO** indennizzabile ai sensi di **POLIZZA**, espressa in ore di inattività, totale o parziale, successive al **SINISTRO**, che rimane a carico del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Furto

Qualsiasi copia o appropriazione illecita di **INFORMAZIONI SENSIBILI, DATI PERSONALI e DATI**, dal **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Hardware

I componenti fisici di un qualunque **SISTEMA INFORMATICO** o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i **DATI**; è incluso il **SUPPORTO DATI**.

Informazioni sensibili

Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).

Infrastruttura

Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e **SERVIZI** che servono al funzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Internet service

- Insieme dei **SERVIZI** necessari all'uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell' **HARDWARE** necessario all'accesso e uso di internet;
- fornitori di **SERVIZI** DNS;
- altri fornitori di **SERVIZI**, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione via cavo, via satellite e via radio), non controllati dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.

Intranet

Una **RETE** di dati aziendale privata.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Margine di contribuzione

La differenza tra i ricavi (di vendita o dei **SERVIZI** erogati) e i costi variabili.

Massimale di polizza:

L'importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa e rappresenta quindi l'obbligazione massima complessiva della Società per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa.

Outsourcing provider

Qualunque **TERZO**, nominato in Scheda di **POLIZZA**, che fornisce **SERVIZI** IT e Cloud contrattualmente definiti con il **CONTRAENTE/ASSICURATO**; non sono considerati **OUTSOURCING PROVIDER** i soggetti che forniscono **INTERNET SERVICE**, sistemi di comunicazione e fornitura di energia elettrica.

Periodo di denuncia postuma

Il periodo di tempo, pari a 12 mesi, immediatamente successivo alla scadenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, entro il quale il **CONTRAENTE/ASSICURATO** può notificare alla **SOCIETÀ** le **RICHIESTE DI RISARCIMENTO** e/o **CIRCOSTANZE** notificate alla **SOCIETÀ** per la prima volta dopo la scadenza del **PERIODO DI ASSICURAZIONE** e riferite ad un **EVENTO ASSICURATO** commesso o che si presuma sia stato commesso durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** indicato nella **POLIZZA**.

PCI-DSS

Payment Card Industry – Data Security Standards.

Periodo di assicurazione

Il periodo, indicato in **POLIZZA**, durante il quale la **POLIZZA** è efficace.

Periodo di indennizzo

Il periodo massimo, espresso in giorni consecutivi, che ha inizio al momento del **SINISTRO**, durante il quale i risultati economici dell'attività del **CONTRAENTE/ASSICURATO** risentono delle conseguenze del **SINISTRO** stesso. Tale periodo, salvo quanto differente pattuito tra le parti e dichiarato in polizza, ha una durata di 12 mesi.

Periodo di interruzione

Il numero di giorni consecutivi durante il quale il **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** è parzialmente o totalmente indisponibile, e dura fino a quando il **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** riprende la sua completa funzionalità, ma comunque non oltre il termine del **PERIODO DI INDENNIZZO**.

Periodo di tutela

Periodo durante il quale i costi relativi alle attività monitoraggio del credito, di tutela dell'immagine e della reputazione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** vengono risarciti. Tale periodo, salvo quanto differente pattuito tra le parti e dichiarato in polizza, ha una durata di 6 mesi.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Rete

Un gruppo di sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, **INTRANET** e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di **DATI**.

Richiesta di risarcimento

Qualsiasi richiesta da parte di un **TERZO** nei confronti del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, di risarcimento danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

Service provider

Il soggetto che fornisce al **CONTRAENTE/ASSICURATO**, in caso di **SINISTRO**, i **SERVIZI** tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.

Servizi

Eventuali servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del **SISTEMA INFORMATICO**.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e/o la prima **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** inviata all'Assicurato.

Sistema informatico

L'**HARDWARE**, l'**INFRASTRUTTURA**, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.

Spese legali

Eventuali costi, spese, compensi, per Esperti, avvocati, indagini, comparizioni in tribunale, esami e quanto necessario per la tutela del **CONTRAENTE/ASSICURATO** nelle opportune sedi.

Supporto dati

Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i **DATI**.

Terrorismo

L'atto, compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia degli stessi, di qualunque persona o gruppo di persone, agenti individualmente o per conto o in connessione con un'organizzazione o un governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o per mettere le persone o parte di esse in stato di terrore.

Terzo

Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'**ASSICURATO**, **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI, DIPENDENTI**.

Condizioni di Assicurazione

[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto in generale e, quindi, valide per ogni tipologia di garanzia offerta.

Si noti, inoltre, che il presente contratto è altresì disciplinato dalle norme di legge applicabili. Per il dettaglio delle norme di legge che regolano il contratto si rimanda al capitolo "Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione", ove è riportato il testo integrale degli articoli eventualmente citati del Codice Civile, Codice Penale e delle altre Leggi Speciali citate nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]

1. Cosa è assicurato?

*[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le **GARANZIE BASE** della presente polizza]*

1.1 Oggetto delle Assicurazioni

Relativamente a tutte le garanzie descritte nel presente capitolo, ovvero per tutte le garanzie relative alle soluzioni "Cyber SMART" e "Cyber TOP", si precisa che qualsiasi **EVENTO ASSICURATO** la cui origine derivi da un **OUTSOURCING PROVIDER**, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

1.2 Cyber SMART

[Acquistabile esclusivamente dalle Società e Professionisti con fatturato non superiore a 300.000 € in possesso dei requisiti minimi di sicurezza informatica indicati nel dettaglio nell'apposito paragrafo.]

La **SOCIETÀ**, fino al **MASSIMALE DI POLIZZA** ed alle condizioni che seguono, si obbliga a risarcire/indennizzare al **CONTRAENTE/ASSICURATO** quanto di seguito indicato, ferma l'applicazione dei limiti di risarcimento/indennizzo, delle **franchigie**, e delle esclusioni previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

- **ASSISTENZA MALWARE**: la **SOCIETÀ** mette a disposizione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** un **SERVICE PROVIDER** per la risoluzione di malfunzionamenti software del Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'Attività assicurata, causati da introduzione di **MALWARE**, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nel Computer Notebook o Desktop e/o nel **SISTEMA INFORMATICO** e/o nel sito web del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Il **SERVICE PROVIDER** provvede a mettere in comunicazione telefonica il **CONTRAENTE/ASSICURATO** con un tecnico informatico che:

- a) provvederà a risolvere, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto";
- b) si recherà presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da "remoto" e la **SOCIETÀ** ritenga necessario l'intervento diretto.

La **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, terrà a proprio carico le spese sostenute dal servizio di pronto intervento informatico fornito dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

La garanzia “Assistenza MALWARE” non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si rivolga a soggetti diversi dal SERVICE PROVIDER e/o da esperti dallo stesso indicati.

- **RIPRISTINO DEI DATI:** la **SOCIETÀ** a seguito di un **DANNO** causato da un **ATTACCO INFORMATICO**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo ed esclusivamente per computer notebook o desktop che operino in ambiente Windows o OSX, terrà a proprio carico le spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, e/o da esperti dallo stesso indicati, per:
 - il ripristino dei **Dati** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
 - la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO**;

La garanzia “Ripristino Dati” non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si rivolga a soggetti diversi dal SERVICE PROVIDER e/o da esperti dallo stesso indicati.

- **ESTORSIONE CYBER:** la **SOCIETÀ** risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, e/o da esperti dallo stesso indicati, per contrastare una **ESTORSIONE CYBER** e più precisamente le spese relative a:
 - **SERVIZI** di pronto intervento informatico, forniti dal **SERVICE PROVIDER**;
 - attività di **Esperti indicati dal SERVICE PROVIDER**;
 - ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
 - la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO** alla decontaminazione da **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO**, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale di essere vittima di **ESTORSIONE CYBER** e dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura per “estorsione cyber” garantita dal presente prodotto sia mantenuta strettamente confidenziale.

La garanzia “ESTORSIONE CYBER” non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il CONTRAENTE/ASSICURATO si rivolga a soggetti diversi dal SERVICE PROVIDER e/o da esperti dallo stesso indicati.

1.3 Cyber TOP

[Acquistabile dalle Società e dai Professionisti con fatturato non superiore a 25.000.000 € in possesso dei requisiti minimi di sicurezza informatica indicati nel dettaglio nell'apposito paragrafo.]

La **SOCIETÀ**, fino al **MASSIMALE DI POLIZZA** ed alle condizioni che seguono, si obbliga

a risarcire/indennizzare al **CONTRAENTE/ASSICURATO** quanto di seguito indicato, ferma l'applicazione dei limiti di risarcimento/indennizzo, delle franchigie, e delle esclusioni previste dalle presenti condizioni di **POLIZZA**.

- **ASSISTENZA MALWARE**: la **SOCIETÀ** mette a disposizione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** un **SERVICE PROVIDER** per la risoluzione di malfunzionamenti software dei Computer Notebook o Desktop utilizzati nell'esercizio dell'attività assicurata, causati da introduzione di **MALWARE**, con particolare riferimento ai virus informatici, da parte di soggetti che abbiano operato abusivamente nei Computer Notebook o Desktop e/o nel **SISTEMA INFORMATICO** e/o nel sito web del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Il **SERVICE PROVIDER** provvede a mettere in comunicazione telefonica il **CONTRAENTE/ASSICURATO** con un tecnico informatico che:

- a) provvederà a risolvere, se possibile, il malfunzionamento mediante intervento da "remoto";
- b) si recherà presso l'Azienda assicurata nei casi in cui il malfunzionamento non sia risolvibile mediante intervento da "remoto" e la **SOCIETÀ** ritenga necessario l'intervento diretto.

La **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, terrà a proprio carico le spese sostenute dal servizio di pronto intervento informatico fornito dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

La garanzia "Assistenza MALWARE" non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** si rivolga a soggetti diversi dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

- **RIPRISTINO DEI DATI**: la **SOCIETÀ** a seguito di un **DANNO** causato da un **ATTACCO INFORMATICO**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo ed esclusivamente per computer notebook o desktop che operino in ambiente Windows o OSX, terrà a proprio carico le spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, e/o da esperti dallo stesso indicati, per:
 - il ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** de **CONTRAENTE/ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
 - la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del **SISTEMA INFORMATICO**;

La garanzia "Ripristino Dati" non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** si rivolga a soggetti diversi dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

- **ESTORSIONE CYBER**: la **SOCIETÀ** risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **SERVICE PROVIDER**, e/o da esperti dallo stesso indicati, per contrastare una **ESTORSIONE CYBER** e più precisamente le spese relative a:
 - **SERVIZI** di pronto intervento informatico, forniti dal **SERVICE PROVIDER**;
 - all'attività di Esperti indicati dal **SERVICE PROVIDER**;
 - il ripristino dei **DATI** e dell'accesso al **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** riportandoli nella stessa condizione dell'ultimo backup disponibile ed utilizzabile antecedente al suddetto **ATTACCO INFORMATICO**;
 - la decontaminazione, ove possibile, dal **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o, in caso contrario, il ripristino delle condizioni iniziali

del **SISTEMA INFORMATICO** alla decontaminazione da **MALWARE** del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO**, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale di essere vittima di **ESTORSIONE CYBER** e dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura per "estorsione cyber" garantita dal presente prodotto sia mantenuta strettamente confidenziale.

La garanzia "ESTORSIONE CYBER" non prevede alcuna forma di rimborso o indennizzo nei casi in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** si rivolga a soggetti diversi dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

- **RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI**: la **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**, anche da parte dei **DIPENDENTI**, determinata direttamente in conseguenza di un **ATTACCO INFORMATICO** da:
 - un **DANNO** a **INFORMAZIONI SENSIBILI E/O DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
 - un **FURTO** di **INFORMAZIONI SENSIBILI E/O DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** dell'**ASSICURATO**;
 - un accesso non autorizzato a **INFORMAZIONI SENSIBILI E/O DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
 - la divulgazione a Terzi non autorizzati di **INFORMAZIONI SENSIBILI E/O DATI PERSONALI** contenuti nel **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

- **SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI**: la **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, per:
 - le attività di investigazione circa l'origine e le circostanze dell'**EVENTO ASSICURATO** in riferimento ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** relativa alla garanzia "RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI", nonché delle garanzie "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE" e "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE" se attivate;
 - ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei **DATI** (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi di notifica, relativamente ad una violazione della Privacy, ad Organi di controllo o ad individui);
 - i servizi di monitoraggio:
 - a) del credito,
 - b) del **FURTO** d'identità,
 - c) dei social media,per una durata pari al **PERIODO DI TUTELA** previo consenso scritto della **SOCIETÀ**;
 - i **SERVIZI** relativi alla gestione dell'emergenza, compreso l'utilizzo di **ESPERTI**, e

quanto relativo ad eventuali piani di risposta all'emergenza, previo consenso scritto della **SOCIETÀ**.

- **SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO**: la **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, per difendersi legalmente contro un'azione da parte di Organi di Controllo.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE**: la **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** da parte di **TERZI** per:
 - un **DANNO** o un **FURTO** subito dal **SISTEMA INFORMATICO** di **TERZI**;
 - un attacco **D.o.S.** subito dal **SISTEMA INFORMATICO** di **TERZI**;
 - un **DANNO** ai beni di **TERZI**;causato direttamente da un **ATTO DOLOSO** o da un **MALWARE** che abbia colpito il **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, e che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso non abbia potuto contrastare.

2. Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

*[Sono riportate di seguito le **GARANZIE OPZIONALI** che possono essere liberamente acquistate dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** in aggiunta alle garanzie base della soluzione "Top". In tal modo ciascun **CONTRAENTE/ASSICURATO** potrà scegliere e personalizzare la copertura assicurativa che meglio si addice alle proprie esigenze. La garanzia sarà operante solo se indicata in **POLIZZA** e se ne sia stato pagato il relativo premio.]*

Le seguenti garanzie NON SONO ACQUISTABILI in abbinamento al prodotto Cyber SMART

Qualora le seguenti garanzie siano indicate in **POLIZZA**, la **SOCIETÀ** fino al **MASSIMALE DI POLIZZA** ed alle condizioni che seguono, si obbliga a risarcire/indennizzare al **CONTRAENTE/ASSICURATO** quanto di seguito indicato, ferma l'applicazione dei limiti di risarcimento/indennizzo, delle **FRANCHIGIE**, e delle esclusioni previste dalle presenti condizioni di **POLIZZA**.

Inoltre, relativamente a tutte le garanzie descritte nel presente capitolo si precisa che qualsiasi **EVENTO ASSICURATO** la cui origine derivi da un **OUTSOURCING PROVIDER**, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal **SISTEMA INFORMATICO** dell'Assicurato.

2.1 - DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ

La **SOCIETÀ** indennizza il **CONTRAENTE/ASSICURATO** per l'impatto economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività caratteristica, dovuta all'indisponibilità del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso, direttamente causata da un **ATTACCO INFORMATICO**.

Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla **DIARIA**; per ogni giorno

di inattività parziale, la **DIARIA** si intende ridotta in proporzione.
L'assicurazione è convenuta per una interruzione massima pari al **PERIODO DI INDENNIZZO**.

Ammontare della DIARIA: l'ammontare della **DIARIA** è stabilito sulla base della dichiarazione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** e non può oltrepassare il limite di 1/360 del **MARGINE DI CONTRIBUZIONE** realizzato dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso durante l'annualità precedente al **PERIODO DI ASSICURAZIONE**.

Qualora, successivamente al perfezionamento della **POLIZZA**, l'ammontare della **DIARIA** risultasse superiore a tale valore, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** si obbliga a chiederne la corrispondente riduzione; in caso di **DANNO**, la **SOCIETÀ** può chiedere che i periti procedano a nuova determinazione della **DIARIA** e che tale valore sia preso come riferimento per la determinazione dell'indennizzo.

Determinazione dell'indennizzo: denunciato un **SINISTRO**, si procede alla liquidazione dell'indennizzo, determinando:

- a) il numero dei giorni consecutivi necessari a ripristinare la completa operatività del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, riportandolo alle condizioni di funzionalità antecedenti al **SINISTRO**;
- b) per quanti giorni la **DIARIA** sia dovuta per intero;
- c) per quanti giorni la **DIARIA** sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Dall'ammontare sopra definito si detrae, per singolo **SINISTRO**, un importo pari alla **DIARIA** moltiplicato per il numero di giorni di **FRANCHIGIA TEMPORALE**.

A titolo di esempio, se la Diaria risulta pari a 500 € e la franchigia temporale a 12 ore (mezza giornata) l'importo da detrarre dall'indennizzo risulterà pari a 250 € (500 € X 0,5 giorni)

2.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce quanto il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e **SPESE LEGALI**) a seguito di una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** per

- diffamazione o **DANNO** reputazionale;
- violazione della proprietà intellettuale;
- violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in conseguenza dell'**ATTIVITÀ MULTIMEDIALE** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

2.3 - DANNO REPUTAZIONALE

La **SOCIETÀ**, per un valore eccedente la **FRANCHIGIA** ed entro il **MASSIMALE DI POLIZZA**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** per avvalersi di **ESPERTI** che, a seguito di un **ATTACCO INFORMATICO**, gestiscano la tutela dell'immagine e della reputazione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** stesso nel periodo immediatamente successivo – ma non oltre 7 giorni – alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o diffamatorio, e per una durata pari al **PERIODO DI TUTELA**.

2.4 - CYBER-CRIME

La **SOCIETÀ**, sempre che non sia possibile per il **CONTRAENTE/ASSICURATO** recuperare tali importi rimborsa, al netto della franchigia contrattualmente prevista, l'importo illegalmente sottratto al **CONTRAENTE/ASSICURATO**, da parte di un **TERZO**, tramite trasferimento elettronico di tale importo a seguito di

- diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- alterazione dei **DATI** nel **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;

Il CONTRAENTE/ASSICURATO, pena la non validità della presente garanzia, deve denunciare tempestivamente e comunque entro un limite massimo di 3 giorni, alla Polizia postale il fatto e dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della copertura garantita dal presente prodotto sia mantenuta strettamente confidenziale.

2.5 - PCI-DSS

La **SOCIETÀ**, a seguito di una violazione dello standard **PCI-DSS** dovuta ad un **ATTACCO INFORMATICO**, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** per:

- remunerare l'attività di un **ESPERTO** che indaghi su una violazione dei **DATI** relativi a carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;
- ottenere nuovamente la certificazione **PCI-DSS**;
- emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;

È condizione necessaria per la validità della presente garanzia che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia in possesso, al momento del **SINISTRO**, di una certificazione **PCI DSS** valida.

3. Cosa non è assicurato?

[In questa parte sono riportate le ESCLUSIONI, ossia le diverse situazioni che escludono l'operatività delle garanzie offerte.]

L'assicurazione non copre:

- 1) i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti anteriormente al periodo di retroattività;
- 2) le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti al **CONTRAENTE/ASSICURATO** prima della data di inizio della **POLIZZA**, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
- 3) i danni dovuti a dolo del **CONTRAENTE/ASSICURATO** e dei **DIRIGENTI** e **AMMINISTRATORI**;
- 4) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- 5) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, **INTERNET SERVICE**, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra **INFRASTRUTTURA** esterna che non sia sotto il controllo del **CONTRAENTE/ASSICURATO**; la presente esclusione non si applica agli **OUTSOURCING PROVIDER**;
- 6) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di **TERRORISMO**, guerra;
- 7) i danni verificatisi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** provi che il **SINISTRO** non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- 8) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
- 9) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti;
- 10) i danni derivanti da qualsiasi **DANNO** materiale diretto alle proprietà del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, compreso il **SISTEMA INFORMATICO**, da qualunque causa determinato;
- 11) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
- 12) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
- 13) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
- 14) i danni dovuti a un **ERRORE DI PROGRAMMAZIONE**;
- 15) multe o sanzioni di qualsiasi natura;
- 16) l'ammontare di eventuali riscatti pagati dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** per terminare una **ESTORSIONE CYBER**;
- 17) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
- 18) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o dell'**OUTSOURCING PROVIDER**;
- 19) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del **SISTEMA INFORMATICO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- 20) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
- 21) i danni derivanti da **FURTO** o violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali - la presente esclusione non si applica alla garanzia "Responsabilità civile derivante da violazione della privacy e violazione di informazioni sensibili";
- 22) le Richieste di risarcimento fatte da o per conto di:
 - a) un soggetto giuridico che eserciti un qualunque controllo sul **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
 - b) **SOCIETÀ** controllate dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
 - b) un soggetto giuridico su cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO**, o sue controllate, eserciti un controllo;
 - c) una persona in possesso di una quota di maggioranza azionaria del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
 - d) un soggetto giuridico in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** abbia un qualsiasi interesse finanziario;
 - e) qualsiasi partnership o joint-venture in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sia coinvolto;
- 23) i danni relativi a **SERVIZI** che un **OUTSOURCING PROVIDER** ha subappaltato a Terzi;
- 24) i danni dovuti a **ERRORE UMANO** di un **OUTSOURCING PROVIDER**;
- 25) i danni relativi a responsabilità contrattuali;
- 26) i danni dovuti a errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'**ATTIVITÀ MULTIMEDIALE**;
- 27) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**;
- 28) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo del **CONTRAENTE/ASSICURATO**;

4. Ci sono limiti di copertura?

[In questo paragrafo sono indicati i **LIMITI DI INDENNIZZO** e le **FRANCHIGIE**.]

4.1 - FRANCHIGIE

Qualunque risarcimento/indennizzo corrisposto dalla **SOCIETÀ** viene effettuato previa detrazione della **FRANCHIGIA** riportata in **POLIZZA** per ogni singolo **EVENTO ASSICURATO**.

Cosa è la “franchigia”?

La franchigia è l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Essa viene determinata in un importo fisso, previsto contrattualmente.

Esempio:

Franchigia

A) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 200,00

Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00

B) Franchigia = € 50,00

Ammontare del danno = € 40,00

Indennizzo = € 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

La **SOCIETÀ** non è tenuta a pagare somma superiore ai limiti di risarcimento, per ciascuna garanzia e al limite in aggregato per anno, riportati in **POLIZZA**.

Per qualsiasi risarcimento corrisposto dalla **SOCIETÀ** direttamente a un **TERZO**, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve immediatamente rimborsare la **SOCIETÀ** per l'ammontare della **FRANCHIGIA** prevista.

Qualora, in caso di **SINISTRO**, vengano coinvolte più garanzie per il medesimo **EVENTO ASSICURATO**, la **FRANCHIGIA** applicata è pari alla maggiore tra quelle previste per le singole garanzie interessate, tranne che per la garanzia “Danni da interruzione dell'attività”, per la quale vale la **FRANCHIGIA TEMPORALE**.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia, per i soli costi legali, prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari a 1.000 €.
- **SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari a 1.000 €.
- **DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA TEMPORALE**, per ciascun **SINISTRO**, pari a 12 ore.

- **DANNO REPUTAZIONALE:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari ad €. 1.000.
- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari ad €. 1.000.
- **RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari a 1.000 €.
- **CYBER CRIME:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari ad €.5.000.
- **PCI-DSS:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede una **FRANCHIGIA**, per ciascun **SINISTRO**, pari ad €. 1.000.

4.2 - LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per “limiti di indennizzo”?

Per Limite di indennizzo si intende l'importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della Società in caso di sinistro, per capitale, interessi e spese per una determinata voce di rischio.

- **PER TUTTE LE GARANZIE:** il massimale indicato in **POLIZZA** coincide con il “**MASSIMALE DI POLIZZA**” ossia con l'importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa e rappresenta quindi l'obbligazione massima complessiva della **SOCIETÀ** per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa.
- **CYBER-CRIME:** salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, la presente garanzia prevede un limite di risarcimento, per ciascun **SINISTRO** e per ciascun anno assicurativo, pari al 50% del **MASSIMALE DI POLIZZA** con il massimo di 50.000 €.

5. Quando comincia la copertura e quando finisce?

[Le seguenti disposizioni regolano e definiscono il momento in cui entra in vigore il contratto per quanto tempo dura e in che modo è possibile interrompere il rapporto.]

5.1 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui è firmata la **POLIZZA** e pagato il premio, salvo che la **POLIZZA** stabilisca una data successiva; in caso diverso decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite (art. 1901 del Codice Civile - Vedasi il capitolo “Specifiche degli articoli del codice civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione”).

5.2 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La **POLIZZA** di durata non inferiore ad un anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di un anno per ciascuna proroga.

5.3 - DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della **POLIZZA** avvenuto con il pagamento del Premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso la **SOCIETÀ** trattiene la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

5.4 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della prestazione assicurativa, la **SOCIETÀ** può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione al **CONTRAENTE/ASSICURATO** mediante raccomandata a/r o mezzi di comunicazione equivalenti (pec), con preavviso di 30 giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del **SINISTRO** o qualunque altro atto della **SOCIETÀ** non potranno essere interpretati come rinuncia della **SOCIETÀ** stessa a valersi della facoltà di recesso.

Trascorso il termine di preavviso del recesso, la **SOCIETÀ** mette a disposizione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto verrà dalla **SOCIETÀ** messo a disposizione del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Nei casi di anticipata risoluzione della **POLIZZA** per alienazione dell'azienda, variazione nella persona del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte è dovuto alla **SOCIETÀ** il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento della comunicazione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** relativa alla **CIRCOSTANZA** che ha dato motivo alla risoluzione.

6. Come mi assicuro?

[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la Società presta le garanzie offerte dalla presente polizza, i principali obblighi dell'assicurato e la regolazione dei premi.]

6.1 – Condizioni operative

6.1.1 - REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA INFORMATICA

Salvo quanto diversamente pattuito tra le Parti ed indicato in **POLIZZA**, per l'operatività delle garanzie è necessario che:

- il **CONTRAENTE/ASSICURATO** soddisfi tutti i requisiti minimi di sicurezza indicati di

seguito:

- a) il backup dei **DATI** viene effettuato con una frequenza almeno settimanale e viene archiviato in ambienti separati dalla **RETE**;
 - b) è stato installato, mantenuto costantemente attivo e viene aggiornato almeno ogni 7 giorni un adeguato software anti-malware a protezione del proprio **SISTEMA INFORMATICO**;
 - c) è stato attivato ed è operante un Firewall a protezione dei sistemi informatici raggiungibili da terzi tramite internet o tramite altre reti esterne;
 - d) l'accesso a tutti i dispositivi coperti dalla **POLIZZA** viene protetto da password complesse (minimo 8 caratteri alfanumerici) che richiedono l'aggiornamento almeno trimestralmente;
 - e) le reti wireless sono protette da password e utilizzano tecnologia WPA2;
 - f) sono in possesso delle licenze dei software installati;
 - g) viene utilizzato un sistema operativo oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante al momento della stipula del contratto di assicurazione;
- il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sottoscriva in **POLIZZA** la dichiarazione di possesso di tali requisiti.

La non ottemperanza a quanto sopra elencato, comporta la non operatività della **POLIZZA**.

6.1.2 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

L'assicurazione è prestata in forma Claims Made, ossia sono coperti i **SINISTRI** denunciati alla **SOCIETÀ** per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'**ASSICURAZIONE**, purché la richiesta di risarcimento o indennizzo sia conseguente ad un attacco informatico posto in essere non anteriormente alla data di retroattività specificata sul frontespizio di polizza, e di cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** non fosse a conoscenza al momento della stipula del contratto.

Qualora non sia stata riportata alcuna data, la stessa coinciderà con la data di effetto della presente assicurazione.

Ove la presente polizza ne sostituisca altra stipulata con la **SOCIETÀ**, è escluso qualsiasi cumulo di garanzie; pertanto, in caso di sinistro che rientri nell'ambito di copertura di ambedue le polizze, si applicheranno esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

6.1.3 - PARTI DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato tra la **SOCIETÀ** ed il **CONTRAENTE/ASSICURATO**

La presente **POLIZZA** è rivolta alle PMI (Piccole Medie Imprese) ed ai Professionisti e può essere sottoscritta da tutti i soggetti che possiedono i predetti requisiti minimi di sicurezza informatica.

6.1.4 - VARIAZIONE DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

In caso di fusione dell'azienda del **CONTRAENTE/ASSICURATO** con una o più aziende, la **POLIZZA** continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita.

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la **POLIZZA** continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento dell'azienda del **CONTRAENTE/ASSICURATO** o di sua messa in liquidazione, la **POLIZZA** continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni innanzi indicate devono essere comunicate alla **SOCIETÀ** dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**, suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. La **SOCIETÀ**, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di:

- recedere dalla **POLIZZA**, dandone comunicazione con preavviso di 30 giorni.

- sulla base della eventuale maggiore esposizione, richiedere al **CONTRAENTE/ASSICURATO** l'eventuale supplemento di premio, per il periodo a partire dalla data della variazione fino al termine del **PERIODO DI ASSICURAZIONE**, che il **CONTRAENTE/ASSICURATO** sarà tenuto a pagare.

6.1.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6.1.6 - FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in **POLIZZA** per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ** che il **CONTRAENTE/ASSICURATO**) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i **DATI** identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del **SINISTRO**, numero della **POLIZZA**), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it;
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

6.1.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui regolato, valgono le norme di legge.

6.2 – Che obblighi ho?

6.2.1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOSTANZA DEL RISCHIO

La **SOCIETÀ** presta il suo consenso all'assicurazione e ne determina il premio in base alle dichiarazioni del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto

alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte del **CONTRAENTE/ASSICURATO** relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (Vedasi il capitolo "Specifiche degli articoli del codice civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione").

6.2.2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni del **CONTRAENTE/ASSICURATO** alla **SOCIETÀ**, sulle caratteristiche dell'attività e del rischio assicurati, fornite nel questionario allegato alla **POLIZZA** e utilizzato per le valutazioni inerenti all'assicurazione.

Qualsiasi variazione intervenuta dopo la stipulazione della **POLIZZA** che comporti un aggravamento del rischio, deve essere comunicata per iscritto alla **SOCIETÀ**, la quale si riserva il diritto di approvare o meno le eventuali modifiche. In caso di non approvazione, la **SOCIETÀ** ha la facoltà di annullare l'assicurazione, in tutto o in parte, rimborsando al **CONTRAENTE/ASSICURATO** la quota di premio non goduto.

Per i Sinistri che si verifichino prima della decorrenza dei termini per l'efficacia del recesso o per il pagamento del sovrappremio da parte del **CONTRAENTE/ASSICURATO**, si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 ultimo comma del Codice Civile.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla **SOCIETÀ** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi di detto Art. 1898 C.C (Vedasi il capitolo "Specifiche degli articoli del Codice Civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione").

6.2.3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio la **SOCIETÀ** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del **CONTRAENTE/ASSICURATO** ai sensi dell'art. 1897 C.C. (vedasi il capitolo "Specifiche degli articoli del codice civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione") e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6.2.4 - COMUNICAZIONE DEL FATTURATO

All'atto della stipula del contratto il **FATTURATO** relativo al precedente anno di imposta non deve superare l'importo dichiarato in polizza dal **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

Prima della scadenza di ogni rata anniversaria, il **CONTRAENTE/ASSICURATO**, in funzione della forma di copertura scelta, è tenuto a comunicare alla **SOCIETÀ** il **FATTURATO** relativo all'anno di imposta antecedente alla data di inizio dell'annualità assicurativa successiva.

In particolare:

- **Forma SMART**: il **CONTRAENTE/ASSICURATO** dovrà comunicare il **FATTURATO** ogni qual volta il valore dello stesso superi il limite di 300.000 €, indicato nelle condizioni di assicurazioni come limite massimo entro cui può essere sottoscritto il prodotto nella forma SMART;
- **Forma TOP**: il **CONTRAENTE/ASSICURATO** dovrà comunicare il **FATTURATO** ogni qual volta il valore dello stesso comporti, secondo lo schema riportato di seguito, lo spostamento ad una fascia di fatturato differente rispetto a quella precedentemente indicata in polizza e/o ogni qual volta il valore dello stesso superi il limite di 25.000.000 €, indicato nelle condizioni di assicurazioni come limite massimo entro cui può essere sottoscritto il prodotto nella forma TOP.

Fasce di fatturato utilizzate per la determinazione del premio di polizza				
Da 0,00 a 1.000.000,00 €	Da 1.000.000,01 a 2.500.000,00 €	Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 €	Da 5.000.000,01 a 10.000.000,00 €	Da 10.000.000,01 a 25.000.000,00 €

A titolo puramente esemplificativo nelle ipotesi che:

- **Decorrenza contratto 01/11/2019 con fatturato 900.000 €**
- **Fatturato anno di imposta 2018: 900.000 €**
- **Fatturato anno di imposta 2019: 1.000.000 €**
- **Fatturato anno di imposta 2020: 1.200.000 €**

Il Contraente/Assicurato

- **Prima della scadenza anniversaria del 01/11/20 può non comunicare il dato di Fatturato relativo all'anno di imposta 2019 in quanto, essendo pari a 1.000.000 €, non comporta alcun salto di fascia.**
- **Prima della scadenza anniversaria del 01/11/21 deve comunicare il dato di Fatturato relativo all'anno di imposta 2020 in quanto, essendo pari a 1.200.000 €, comporta il passaggio alla fascia di fatturato successiva (1.000.000,01 – 2.500.000 €)**

Nei casi in cui la comunicazione comporti il passaggio ad una fascia di fatturato differente il premio verrà adeguato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione.

Nei casi in cui la comunicazione del **FATTURATO** comporti il superamento del valore massimo assicurabile, pari a 300.000 € per la forma SMART ed a 25.000.000 € per la forma TOP, la **SOCIETÀ** si riserva la facoltà di mantenimento del rischio a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione.

La **SOCIETÀ'** ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il **CONTRAENTE/ASSICURATO** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie ed in caso di mancata o errata comunicazione del dato di fatturato e/o della sua variazione, potrà agire ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile (Vedasi il capitolo "Specifiche degli articoli del codice civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione").

A titolo puramente esemplificativo nelle ipotesi che:

- **Decorrenza contratto 01/11/2019**
- **Fatturato anno di imposta 2018: 900.000 €**
- **Fatturato anno di imposta 2019: 1.300.000 €**
- **Premio Fascia di fatturato da 0 a 1.000.000 €. = 200,00 €.**
- **Premio Fascia di fatturato dichiarata consuntivo da 1.000.000 a 2.500.000 = 300,00 €.**
- **Data sinistro 01/05/21**
- **Ammontare del danno indennizzabile 10.000 €**

Ipotesi A: il Contraente/assicurato non dichiara la variazione di fatturato e rinnova il contratto per l'annualità 01/11/20 – 01/11/21 al medesimo premio dell'annualità precedente (200 €)

L'indennizzo del sinistro sarà pari a 6.666,67 € calcolato in base al rapporto

esistente tra il premio pagato (200 €) e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare (300 €) se avesse comunicato il fatturato corretto (1.300.000 €)

Ipotesi B: il Contraente/assicurato dichiara la variazione di fatturato e rinnova il contratto per l'annualità 01/11/20 – 01/11/21 al premio di 300 €.

L'indennizzo del sinistro sarà pari a 10.000 €.

6.2.5 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La **SOCIETÀ** può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il **SISTEMA INFORMATICO** e la **RETE**, dell'**ASSICURATO** e di qualsiasi **OUTSOURCING PROVIDER**, in qualsiasi ragionevole momento ed entro un anno dalla scadenza o la cancellazione della **POLIZZA**.

L'**ASSICURATO** deve inoltre fornire alla **SOCIETÀ** tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la **SOCIETÀ** stessa gli richieda.

L'esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

6.3 – Quando e come devo pagare?

6.3.1 - CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è **interamente dovuto** anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.

I premi devono essere pagati all'Agenzia della **SOCIETÀ** alla quale è assegnata la **POLIZZA**.

Il calcolo del premio di **POLIZZA** è determinato anche sulla base del **FATTURATO** del **CONTRAENTE/ASSICURATO** relativo all'anno di imposta antecedente alla data di decorrenza del contratto e del suo settore di appartenenza ed il premio di polizza si intende quale premio minimo acquisito di polizza.

6.3.2 - FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI POLIZZA E CONSEGUENTE DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ad ogni scadenza annuale, la **SOCIETÀ** ha la facoltà di modificare il premio della presente **POLIZZA**.

La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al **CONTRAENTE/ASSICURATO** che, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Qualora il **CONTRAENTE/ASSICURATO** non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

6.3.3 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

7. Cosa fare in caso di sinistro?

[In questa parte sono contenute ed illustrate le possibili azioni da fare in caso di sinistro.]

7.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

L'ASSICURATO al fine di consentire la piena operatività delle garanzie di **POLIZZA**, deve dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti, fornito da DXC Technology, attivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato chiamando tempestivamente il numero 800.569.678 per chiamate dall'Italia o il numero 06.41.722.556 in caso di chiamate effettuate dall'estero.

DXC Technology, leader internazionale nell'Information Technology, in collaborazione con società specializzate in consulenza forense e studi legali di primaria importanza, fornisce il servizio di gestione dell'emergenza che la **SOCIETÀ** offre a complemento delle garanzie assicurative.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo ai sensi della presente **POLIZZA**, oltre a dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti fornito da DXC Technology, deve altresì dare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui viene a conoscenza di:

- a) qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** avanzata nei suoi confronti;
- b) qualsiasi intenzione formalizzata da un **TERZO** e/o dai collaboratori durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o il **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, di ritenerlo responsabile di un **EVENTO ASSICURATO**;
- c) qualsiasi **CIRCOSTANZA** di cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** venga a conoscenza durante il **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o il **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, che possa dare adito ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o un **SINISTRO**;
- d) qualsiasi sinistro che colpisca una o più delle seguenti garanzie:

- RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI;
- RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE;
- RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE;
- SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI;
- SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN'AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI CONTROLLO;
- DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ;
- DANNO REPUTAZIONALE;
- CYBER-CRIME;
- PCI-DSS;

Limitatamente ai punti c) e d) che precedono, se tale comunicazione viene effettuata dal **CONTRAENTE/ASSICURATO** alla **SOCIETÀ** nel **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o nel **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**, qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** successiva è considerata dalla **SOCIETÀ** come avanzata nel **PERIODO DI ASSICURAZIONE** o nel **PERIODO DI DENUNCIA POSTUMA**.

Qualunque chiamata effettuata ai numeri 800.569.678 o 06.888.165.56 che si riferisca ad

una **POLIZZA** non in regola col pagamento del Premio può procurare al **CONTRAENTE/ASSICURATO** la fatturazione delle spese sostenute dal **SERVICE PROVIDER** per conto della **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** In caso di **SINISTRO** deve altresì:

- a) Fornire prova dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti dell'**EVENTO ASSICURATO**;
- c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l'entità del **DANNO**;
- d) conservare e mettere a disposizione della **SOCIETÀ** e/o del **SERVICE PROVIDER** l'**HARDWARE**, il software e i **DATI** colpiti dall'**EVENTO ASSICURATO**;
- e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla **SOCIETÀ** e/o dal **SERVICE PROVIDER**.
- f) non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** senza il previo consenso scritto da parte della **SOCIETÀ**;
- g) deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella definizione del **SINISTRO**;
- h) deve avvalersi degli avvocati indicati dalla **SOCIETÀ**.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile (Vedasi il capitolo "Specifiche degli articoli del codice civile richiamati nelle condizioni generali di assicurazione").

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve inoltre consentire alla **SOCIETÀ** l'autorità a negoziare qualsiasi accordo o procedimento legale nei confronti di Terzi.

7.2 - SERIE DI EVENTI ASSICURATI

Una serie di eventi assicurati, aventi tutti la stessa causa prima, viene considerata come fosse un unico **EVENTO ASSICURATO**, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.

7.3 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'Assicurazione non possono essere esercitati che dal **CONTRAENTE** e dalla **SOCIETÀ**.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari alla **SOCIETÀ** per l'accertamento e la liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di **POLIZZA** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.4 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il **CONTRAENTE/ASSICURATO** che esagera dolosamente l'ammontare del **DANNO**, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del **SINISTRO**, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **SINISTRO** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

7.5 - GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Qualora il **CONTRAENTE/ASSICURATO** non accetti una proposta di transazione proposta

dalla **SOCIETÀ** e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali in relazione ad una **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o di un **EVENTO ASSICURATO**, l'obbligo risarcitorio della **SOCIETÀ** per la stessa non potrà eccedere l'importo con il quale la **RICHIESTA DI RISARCIMENTO** e/o di un **EVENTO ASSICURATO** avrebbero potuto altrimenti essere definiti, inclusi costi e spese maturate con il suo consenso sino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare del **MASSIMALE DI POLIZZA**.

Nel caso in cui il **CONTRAENTE/ASSICURATO** non risultasse aver diritto alla copertura assicurativa, qualsiasi somma pagata dalla **SOCIETÀ** in base alla presente **POLIZZA** sarà restituita alla **SOCIETÀ** da parte del **CONTRAENTE/ASSICURATO** con i relativi interessi.

7.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di **SINISTRO** il **CONTRAENTE/ASSICURATO** deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del **DANNO**, la **SOCIETÀ** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

7.7 - ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la **SOCIETÀ**, ai sensi di polizza, rileva la non risarcibilità/indennizzabilità di un **DANNO**, l'onere della prova che tale **DANNO** rientra nelle garanzie di **POLIZZA** è a carico del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

7.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Il pagamento dell'indennizzo/risarcimento avverrà con modalità e tempistiche in funzione della tipologia di garanzia interessata.

A. "ASSISTENZA MALWARE", "RIPRISTINO DEI DATI" e "ESTORSIONE CYBER"

Come indicato nel capitolo "Cosa è assicurato? – Oggetto dell'assicurazione" delle condizioni di assicurazioni per queste garanzie la **SOCIETÀ**, entro il **MASSIMALE DI POLIZZA** per **SINISTRO** e per anno assicurativo, terrà a proprio carico le spese sostenute dal servizio di pronto intervento informatico fornito dal **SERVICE PROVIDER** e/o da esperti dallo stesso indicati.

Alla luce di quanto sopra per queste garanzie non è pertanto previsto alcun risarcimento/indennizzo a favore del **CONTRAENTE/ASSICURATO**.

B. "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI", "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE" e "RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE"

Verificata l'operatività della garanzia, accertata la legittimazione, ricevuta la necessaria documentazione, valutato e concordato il **DANNO**, la **SOCIETÀ** provvede alla liquidazione del risarcimento entro 30 giorni, inviando l'apposito atto di transazione e quietanza.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **SINISTRO** è facoltà della **SOCIETÀ** richiedere il documento di chiusura istruttoria attestante che non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di **POLIZZA**.

C. TUTTE LE RESTANTI GARANZIE

Esperiti gli accertamenti e raccolta la necessaria documentazione, il perito trasmette al **CONTRAENTE/ASSICURATO** l'atto di liquidazione amichevole, ovvero l'atto di accertamento conservativo del danno.

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione amichevole, ovvero dell'atto di accertamento del danno:

- la **SOCIETÀ** trasmette al **CONTRAENTE/ASSICURATO** l'atto di transazione e quietanza.
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione di quest'ultimo, la **SOCIETÀ** corrisponde l'indennizzo; oppure
- la **SOCIETÀ** comunica al **CONTRAENTE/ASSICURATO** i motivi per i quali non è possibile corrispondere l'indennizzo.

In tutti gli altri casi, entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro la **SOCIETÀ** comunica al **CONTRAENTE/ASSICURATO** una proposta scritta di liquidazione, ovvero i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione per accettazione della proposta di liquidazione, la **SOCIETÀ** trasmette al **CONTRAENTE/ASSICURATO** l'atto di transazione e quietanza.

La **SOCIETÀ** paga l'indennizzo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

Tabella di sintesi Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Riportiamo di seguito la tabella di sintesi di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo precisando che per tutte le garanzie valorizzate in polizza il massimale indicato coincide con il “massimale di polizza” ossia con l'importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa e rappresenta quindi l'obbligazione massima complessiva della Società per la totalità dei sinistri, per capitale, interessi e spese, che dovessero colpire una o più garanzie valorizzate in polizza per ogni annualità assicurativa.

Garanzia	Riferimento articolo	Scoperto (per sinistro salvo diversa pattuizione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa pattuizione)	Limite di indennizzo (per sinistro salvo diversa pattuizione)
Responsabilità Civile derivante da violazione della privacy e violazione delle informazioni sensibili	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto
Spese di difesa legale contro un'azione da parte di organi di controllo	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto
Danni da interruzione dell'attività	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	12 ore	Non previsto
Danno reputazionale	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto
Responsabilità Civile derivante da violazione della sicurezza della rete	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto
Responsabilità Civile derivante da attività multimediale	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto
Cyber-Crime	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	5.000 €	50% del massimale con il massimo di 50.000 €
PCI-DSS	Quali limitazioni ci sono? - Franchigie	Non previsto	1.000 €	Non previsto

SPECIFICHE DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

In ordine cronologico di comparizione:

Art. 1892 - Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898].

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892].

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [1391, 1932].

Art. 1901 - Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; 187 disp. att.].

Art. 1898 - Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore

non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926].

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].

Art. 1897 – Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.].

Art. 1915 - L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932].

Art. 1916 - L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1589]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240].

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB036007-CYB-EDZ-0119